

CITTA' DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

Piazza Diaz n. 1

65015 Montesilvano PE

Settore Pianificazione e Gestione Territoriale

REGOLAMENTO COMUNALE DI MONTESILVANO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Indice generale

Articolo 1 – Finalità	2
Articolo 2 – Oggetto	2
Articolo 3 – Disposizioni Generali	2
Articolo 4 - Procedure autorizzative	2
Articolo 5 - Localizzazione e caratteristiche dei terreni e delle fosse	3
Articolo 6 - Fosse di seppellimento	4
Articolo 7 – Sistema di Seppellimento	5
Articolo 8 - Trasporto e disseppellimento di spoglie animali	5
Articolo 9 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali e soppressione del cimitero	6
Articolo 10 - Vigilanza controllo e sanzioni	6
Articolo 11 - Compiti del soggetto gestore della struttura	6
Articolo 12 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti	7
Articolo 13 - Impianti e funzioni collaterali	7
Articolo 14 - Disposizioni finali	7
Articolo 15 - Entrata in vigore	8
- Definizioni	
- Norme di riferimento	

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24-05-2018

f.to Arch. Valeriano Mergiotti

originale firmato agli atti

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione del Comune di Montesilvano intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:

- a) consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b) consentire la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione, le caratteristiche strutturali e funzionali, le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura, denominata "Cimitero per animali d'affezione", deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2007 pubblicato sul B.U.R.A. n.27 del 11 maggio 2007;

2. La struttura cimiteriale deve essere gestita nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti, deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche;

3. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, il medesimo deve essere biodegradabile. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali di altezza superiore a 80 centimetri, né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.

Articolo 3 – Disposizioni Generali

Il cimitero per animali d'affezione, di seguito denominato Cimitero, deve essere realizzato/utilizzato esclusivamente da soggetti privati qualora ne facessero richiesta, e comunque, in nessun caso, può essere realizzato/utilizzato dall'Ente comunale. Sono comunque escluse, forme di realizzazione con project financing e similari.

Il sito dev'essere localizzato in zona agricola e/o in zona di P.R.G. idonea a tale attività e comunque giudicata idonea dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.

In tale cimitero è consentito esclusivamente l'infossamento di spoglie di animali d'affezione ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia ed altri animali domestici di piccola taglia, comunque di peso non superiore a 100 kg.

Le spoglie di animali che vengono conferite al cimitero devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nel cimitero è consentito esclusivamente l'infossamento delle spoglie, non la loro tumulazione.

Articolo 4 – Procedure Autorizzative

1) Trattandosi di opere pubbliche o di interesse pubblico l'iter di approvazione del progetto e della relativa variante agli strumenti urbanistici, se necessaria, è quello indicato nella L.R. 18/83 e s.m.i.

I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri, devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione specifica.

L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160. L'intervento è soggetto a convenzione, che deve essere stipulata, registrata e trascritta in forma

pubblica e deve prevedere che il/i soggetto/i attuatore/i, si impegnino, per sé e successori e aventi causa, a rispettare le seguenti condizioni:

- a) *i parcheggi di uso pubblico previsti dal progetto dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività; con libera accessibilità garantita nei giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi contestualmente al cimitero, ripristinando la precedente destinazione d'uso (agricola e/o altra destinazione);*
- b) *il fabbricato per servizi cimiteriali, se realizzato come nuova costruzione e non all'interno di edifici esistenti, dovrà essere completamente rimosso dopo la dismissione del cimitero;*
- c) *gli eventuali edifici a destinazione non abitativa esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale potranno essere recuperati esclusivamente con le destinazioni non abitative ammesse dalla vigente disciplina urbanistica; il cambio d'uso a residenza, quando previsto, sarà consentito esclusivamente una volta dismesso e rimosso il cimitero, secondo le norme che regolano l'ambito in cui ricadono;*
- e) *al cessare dell'attività deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il ripristino della precedente destinazione d'uso;*
- f) *in fase di dismissione del cimitero, a garanzia che venga effettuata la messa in pristino dello stato dei luoghi secondo il presente regolamento, sarà prodotta idonea fidejussione, il cui importo sarà calcolato sulla base di un computo metrico estimativo (più IVA) necessario per eseguire le opere;*
- g) *in caso di mancato rispetto dei termini per la messa in pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro un anno dalla dismissione del cimitero, il comune, previa escussione della fidejussione, potrà procedere direttamente alla messa in pristino in modo coattivo secondo i termini di legge;*

2) Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata, allo Sportello unico attività produttive, domanda unica volta al rilascio del provvedimento unico corredato di tutti i pareri e gli atti di assenso richiesti, che deve comprendere tutte le richieste e relative documentazioni necessarie per realizzare l'intervento, ivi compresa la richiesta di permesso di costruire. Essa va altresì corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- a) relazione geologico-ambientale della località interessata;
- b) relazione tecnico-sanitaria, con descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area, oltre alla compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari;
- c) estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ad uso acquedottistico, ai fini della tutela della zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano. Aree vietate all'insediamento di aree cimiteriali.

Articolo 5 – Localizzazione e caratteristiche dei terreni e delle fosse

1. La collocazione dell'area cimiteriale e relativa fascia di rispetto è limitata alle porzioni territoriali individuate dal PRG del Comune di Montesilvano come Ambiti rurali a vocazione produttiva agricola, sono comunque escluse dalla possibilità insediativa della struttura cimiteriale le aree di valore naturale e ambientale (parco fluviale), le aree destinate a riserva naturale e le aree assoggettate a tutela paesaggistica, ambientale o idrogeologica e non in contrasto con altri vincoli.
2. la localizzazione del cimitero dev'essere tale che la recinzione disti almeno 150 mt da edifici adibiti a civile abitazione;
3. la dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 3.500 mq.;

4. Il privato ha l'onere di garantire la fascia di rispetto. Le dimensioni della fascia sono determinate con un minimo di 150 mt dalla recinzione esterna del cimitero. Nella fascia di rispetto vige il vincolo di inedificabilità assoluta. In caso di ampliamento di Cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto dev'essere mantenuta da almeno 150 mt. Il vincolo di inedificabilità assoluta vige dalla data di rilascio del permesso di costruire e verrà recepito nella cartografia urbanistica nella prima variante utile successiva a tale data;
5. l'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a mt. 2.00 dal piano esterno di campagna, idonea ad impedire ingressi non autorizzati a persone e/o animali;
6. i campi destinati all'interro delle spoglie animali devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica; più in dettaglio, il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti è sciolto fino alla profondità di mt. 1.50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.
Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreno estraneo al sito e con operazioni di scasso;
7. la profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno mt. 1.00 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento;
8. l'area deve essere ubicata in prossimità della viabilità pubblica, eventuali piccoli tratti di viabilità privata, dovranno essere realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato);
9. la viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. è assicurato il superamento delle barriere architettoniche;
11. la struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario (fossa di smaltimento) e alla rete elettrica.
12. l'area dovrà essere dotata di parcheggi pubblici/privati di uso pubblico, nella misura minima di 3 posti auto ogni 1000 mq di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale. I parcheggi, anche se recintati, dovranno essere sempre liberamente accessibili negli orari di apertura del cimitero.
13. l'impianto cimiteriale comprende:
 - 1) aree per seppellimento;
 - 2) area per i servizi collaterali (struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc.).

Articolo 6 – Fosse di Seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento di 5 anni;
2. le dimensioni delle fosse saranno variabili (lunghezza cm 60/100), (larghezza cm 40/50) con profondità tale da consentire una copertura di terreno di almeno cm 70 per i piccoli animali, di almeno 100 cm per animali di media taglia (da kg 15 fino a kg 35) e di almeno 150 cm per gli animali di grossa taglia dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale che dev'essere realizzato in legno o altro materiale biodegradabile. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con estremi di identificazione dell'animale.

La distanza tra le fosse è di norma mt. 0,50;

3. ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Articolo 7 – Sistema di Seppellimento

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica;
2. su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli stremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte);
3. il turno di disseppellimento va da 5 anni fino ad un massimo di 10 anni; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno ed i resti mineralizzati vengono posti in ossario comune;
4. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento;
5. presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:200, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) gli accessi;
 - b) la viabilità interna;
 - c) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
 - d) gli edifici dei servizi collaterali.

Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;
- c) l'orografia;
- d) la natura fisico chimica del terreno;
- e) la profondità e la direzione della falda freatica.

Articolo 8 – Trasporto e disseppellimento di spoglie animali

1. Il soggetto che gestisce il sito cimiteriale può essere autorizzato dal locale servizio veterinario della A.S.L. al trasporto delle spoglie animali. Tale Servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati;
2. il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura del gestore del cimitero nel rispetto del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II);
3. le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in un contenitore in materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione". Durante il trasporto il contenitore biodegradabile dovrà essere racchiuso in un altro contenitore tipo cassetta zincata a tenuta stagna;
4. le spoglie e i sottoprodotti animali, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria;
5. il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero;

6. il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione fino ad un massimo di 10 anni;
7. le fosse liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri;
8. l'ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico-sanitarie del Cimitero.

Articolo 9 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali e soppressione del cimitero

I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie di animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n. 1774/02.

Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento in apposito ossario o altro sistema idoneo.

La soppressione del cimitero, la cui richiesta dev'essere indirizzata al Comune, può essere effettuata solo se siano superati almeno 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali e comunque solo dopo completa mineralizzazione di tutti i resti presenti dietro parere dell'autorità sanitaria competente.

Articolo 10 – Vigilanza controllo e sanzioni

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL, compete all'ASL la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
2. in caso d'inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale, comminano le sanzioni amministrative pecuniarie secondo le tariffe vigenti fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali;
3. l'Amministrazione Comunale, anche su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Fermo restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti articoli sono punite con sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Articolo 11 – Compiti del soggetto gestore della struttura

Il gestore del cimitero per animali d'affezione detiene un apposito registro di carico e scarico delle spoglie, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL.

La registrazione riguarderà:

- a) estremi identificativi del consegnatario e del proprietario;
- b) estremi identificativi dell'animale (sesso, razza, taglia, mantello, chip);
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

Le certificazioni veterinarie acquisite, sono allegate al registro. Gli aggiornamenti sul Registro vanno effettuati entro 2 giorni dall'evento.

Sarà inoltre compito del gestore:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinanti;
- c) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
- e) l'onere delle utenze;
- f) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- g) il servizio di custodia attivo per 8 ore giornaliere.

Articolo 12 – Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti “d'affezione o da compagnia”, classificate nella “categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione” di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4);
2. possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini anche non residenti nel Comune di Montesilvano.
La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso ed il nominativo del proprietario;
3. sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione);
4. Saranno offerti i seguenti servizi:
 - a) eventuale acquisizione della certificazione veterinaria necessaria al trasporto e seppellimento, qualora mancante;
 - b) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - c) eventuale confezionamento feretri;
 - d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - e) disseppellimento degli stessi e collocazione delle parti mineralizzate in apposito ossario.
5. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Articolo 13 – Impianti e funzioni collaterali

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:
 - a) aree di seppellimento;
 - b) cella frigorifera a contenuto plurimo.
2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
 - a) ufficio – archivio;
 - b) servizi igienici;
 - c) ripostiglio e deposito attrezzi.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. La realizzazione e la gestione del cimitero per gli animali di affezione è a costo zero per l'ente comunale. In ogni caso, l'autorizzazione per la realizzazione e/o gestione, dovrà ottenere l'assenso da parte del Consiglio Comunale.
2. Nell'ipotesi in cui la realizzazione avvenga sul terreno di proprietà comunale sarà necessario ottenere l'assenso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Definizioni:

Parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati (art. 3, DPR n. 254/2003 – modificato).

Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale al quale sono stati amputati.

Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali.

Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali.

Centri abitati (art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992).

Raggruppamento continuo di edifici, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da un numero di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 8 febbraio 1957, n. 320 (art. 1) - Regolamento di Polizia Veterinaria;

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8)

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli animali per alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt 7 bis e 113) - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Legge 30 marzo 2001, n.130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 12 maggio 2003, n. 811/2003

Regolamento della Commissione che applica il regolamento CE n. 1774/2002.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.